

REPUBBLICA ITALIANA  
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
CONTRATTO

TRA

**FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA**, nel prosieguo “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli;

*E*

**TRA.SER. S.R.L.**, nel prosieguo “PRESTATORE DI SERVIZI”, codice fiscale e partita IVA 03893361000, con sede in Roma Via di Portonaccio 35, in persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico Sebastiano Tirelli;

*PER*

l’affidamento quinquennale del “**Servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**”.

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 505 del 03/08/2015, ed è persona a me nota;

- Sebastiano Tirelli, nato a Roma il 16/04/1966, nella sua qualità di Amministratore Unico del Prestatore di Servizi, come risulta da Visura Ordinaria C.C.I.A.A. di Roma, personalmente identificato mediante documento di identità Passaporto n. F680957 rilasciato da Questura di Roma il 08/05/2006 con validità fino al 07/05/2016;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.12.1913 e s.m.i.;

*PREMESSO*

- che con Deliberazione D.G. n. 590 del 21/12/2009 veniva indetta procedura aperta per l’affidamento quinquennale del “**Servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei**

materiali ai centri di utilizzo per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”;

- che con Deliberazione D.G. n. 787 del 21/11/2014, in esito alla procedura di gara, veniva disposta l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 505 del 03/08/2015, in esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 10074/2015, la Fondazione procedeva all’annullamento dell’aggiudicazione disposta con D.D.G. n. 787 del 21/11/2014 ed alla contestuale nuova aggiudicazione in favore del concorrente TRA.SER. S.r.l., ricorrente in giudizio, per l’importo complessivo offerto, per tutta durata quinquennale del contratto, pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) IVA esclusa;
- che è stato accertato il possesso, in capo al Prestatore di servizi, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attestati in sede di gara mediante dichiarazioni sostitutive;
- che risulta decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell’informazione antimafia riferita al Prestatore di servizi e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- che il Prestatore di servizi ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria per importo pari ad € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell’art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE*

*Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l’Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
  - b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
  - c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prodotti dalla

Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Prestatore di servizi ed accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente.

*Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto*

1. Con la stipula del contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire il “Servizio di immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e prodotti farmaceutici, di movimentazione e di distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” comprendente tutti i servizi e prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, che di seguito sinteticamente si riportano:

- a) ricezione e immagazzinamento materiali presso i magazzini/depositi interni e presso i magazzini/depositi esterni;
- b) trasferimento materiali dai magazzini interni ai magazzini esterni e viceversa;
- c) movimentazione materiali nei magazzini interni e nei magazzini esterni;
- d) preparazione carrelli e/o contenitori per il trasporto dei materiali ai centri di utilizzo;
- e) distribuzione materiali ai centri di utilizzo;
- f) gestione amministrativa in via informatica della ricezione e delle movimentazioni dei materiali;
- g) attività di facchinaggio;
- h) fornitura di attrezzature per lo stoccaggio, movimentazione, trattamento e distribuzione dei materiali ai centri di utilizzo.

2. Per materiali oggetto del servizio si intendono:

- a) specialità medicinali;
- b) dispositivi medici;
- c) materiali di consumo sanitari;
- d) materiali di consumo non sanitari;
- e) beni strumentali (arredi e attrezzature medicali).

3. Per magazzini interni si intendono i locali interni alla Fondazione funzionali all’esecuzione del servizio messi a disposizione dalla Fondazione e di cui al successivo art. 4; per magazzini esterni si intendono i locali esterni alla Fondazione funzionali all’esecuzione del servizio messi a disposizione dal Prestatore di servizi ed individuati nelle planimetrie presentate in sede di Offerta Tecnica.

4. Le parti danno atto che il valore del contratto è pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) IVA esclusa, corrispondente al prezzo complessivo forfetario ed

omnicomprensivo offerto dal Prestatore di servizi in sede di gara per il quinquennio di vigenza contrattuale ed oggetto di aggiudicazione.

*Articolo 3 – Durata del contratto*

1. Il contratto ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di avvio del servizio, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. L'avvio dell'esecuzione ha luogo entro il termine di 90 (novanta giorni) dalla stipula del contratto.
3. La durata dell'efficacia del contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la Fondazione di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi, ivi compreso l'espletamento di gare regionali centralizzate. In tal caso il Prestatore di servizi sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

*Articolo 4 – Strutture funzionali all'esecuzione del servizio – Magazzini/depositi interni ed esterni*

1. Per l'esecuzione del servizio il Prestatore di servizi utilizza strutture esterne alla Fondazione indicate in Offerta Tecnica, adibite a magazzini/depositi e aventi i requisiti di legge e tecnico-funzionali richiesti in Capitolato Speciale d'Appalto e specificati in Offerta Tecnica.
2. Per l'esecuzione del servizio la Fondazione mette a disposizione del Prestatore di servizi locali interni siti a Quota -4,40 (piano -1), Quadranti 4 e 5.2, individuati nelle planimetrie allegate al Capitolato Speciale d'Appalto sub lettera A.
3. I locali interni sono consegnati al Prestatore di servizi mediante verbale sottoscritto tra le parti in sede di avvio del servizio, attestante lo stato dei locali medesimi.
4. Il Prestatore di servizi si impegna ad allestire ed arredare, a proprie spese, i locali interni messi a disposizione dalla Fondazione con quanto necessario a consentire l'uso funzionale dei locali medesimi. Il Prestatore di servizi, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione di arredi o di apparecchiature/attrezzature, o comunque per ogni variazione che intenda apportare, deve informare preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'installazione dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.
5. La manutenzione ordinaria dei locali interni messi a disposizione è a totale carico del Prestatore di servizi e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte del Prestatore di servizi alla Fondazione.
6. Il Prestatore di servizi provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli

arredi, apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.

7. Sono a carico del Prestatore di servizi le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione.

8. È a carico del Prestatore di servizi il servizio di pulizia dei locali interni messi a disposizione, cui provvede in via autonoma. Il Prestatore di servizi si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.

9. La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato del Prestatore di servizi. Il Prestatore di servizi è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.

10. Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali interni messi a disposizione del Prestatore di servizi saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante verbale sottoscritto tra le parti nel quale verranno richiamate anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate rispetto all'atto della consegna saranno contestate al Prestatore di servizi anche al fine della determinazione dell'entità del danno e delle modalità di rimessa in pristino.

11. La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà del Prestatore di servizi o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

12. La messa a disposizione dei locali al Prestatore di servizi è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.

13. Il Prestatore di servizi ed il suo personale si impegnano a non arrecare danno alcuno ai locali interni messi a disposizione, fermo restando che il Prestatore di servizi medesimo è responsabile di eventuali danneggiamenti, rotture, deficienze che risultino arrecate ai suddetti locali o agli arredi/attrezzature ivi presenti, con conseguente obbligo di risarcimento alla Fondazione.

*Articolo 5 – Condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio*

1. L'esecuzione del servizio è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica del Prestatore di servizi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
4. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Prestatore di servizi si impegna ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Il Prestatore di servizi, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi autorizzati.
6. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Il Prestatore di servizi non avrà diritto ad indennità, maggiorazioni, compensi aggiuntivi o ad avanzare altre pretese di qualsiasi genere nel caso in cui si verificano, nel corso di vigenza del contratto, trasformazioni tecnico-organizzative dei servizi della Fondazione.
8. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni, regolamenti, procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Prestatore di servizi si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
10. Stante la tipologia del servizio, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, Prestatore di servizi potrà sospendere l'esecuzione del servizio e, comunque, una delle attività previste nel contratto e negli atti di gara tutti; in caso contrario risponde degli eventuali danni, causati alla Fondazione o a terzi, dipendenti da tale interruzione ed il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione formalmente comunicata.

*Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi*

1. Il Prestatore di servizi deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse idonei alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei servizi stessi.
2. Il Prestatore di servizi è tenuto, oltre a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri articoli del presente contratto, a:
  - a) garantire la continuità, regolarità e completezza dei servizi;
  - b) erogare i servizi oggetto del contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
  - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato nel servizio, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - d) impartire adeguata formazione/informazione al personale sui rischi specifici propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, nonché fornire al personale i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa;
  - e) ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett. u), e 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 Legge n. 136/2010 e s.m.i., munire il personale impiegato nel servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
  - f) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - g) manlevare e tenere indenne la Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - i) comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica/variazione intervenuta, in vigenza di contratto, nella struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e fornire la necessaria documentazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi

in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto;

- j) produrre, all'avvio del servizio ed all'inizio di ogni anno solare, elenco completo del personale addetto al servizio, ed, in caso di variazioni, darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello in cui si verificano;
- k) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- l) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nel servizio, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi;
- m) collaborare con la Fondazione, al termine del rapporto contrattuale, per consentire il passaggio di gestione a nuovo esecutore senza soluzione di continuità, disagi o disservizi.

#### *Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Prestatore di servizi è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
4. Il Prestatore di servizi deve garantire alla Fondazione l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
5. In caso di infortunio occorso al personale nell'esecuzione del servizio, il Prestatore di servizi è tenuto a effettuare le dovute denunce assicurative ed INAIL ed a fornirne copia alla Fondazione.

#### *Articolo 8 – Verifica e controllo quali/quantitativo*

1. La Fondazione ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso i controlli

che riterrà opportuni a verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Prestatore di servizi e dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, comprese visite ispettive secondo la ISO 9001:2008.

2. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire che la Fondazione proceda ai suddetti controlli/verifiche, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

3. La Fondazione allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata. Le attività di controllo sono svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il Prestatore di servizi.

#### *Articolo 9 – Importo contrattuale*

1. L'importo contrattuale complessivo per tutta la durata quinquennale del contratto è pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) IVA esclusa, offerto in sede di gara ed oggetto di aggiudicazione. Tale importo è forfetario ed omnicomprensivo e corrisposto in canoni mensili posticipati.

2. L'importo contrattuale è comprensivo dei costi della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, indicati in Capitolato Speciale d'Appalto e pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), nonché dei costi specifici della sicurezza connessi con l'attività propria di impresa, dichiarati dal Prestatore di servizi in Offerta Economica e pari complessivamente ad € 80.000,00 (ottantamila/00).

3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.

4. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del servizio.

6. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

7. Il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento, eventualmente estesa, salvo eventuali variazioni, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i., cui si darà corso solo decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio del servizio, ovvero in applicazione di disposizioni normative intervenute in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.

*Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti*

1. Le fatture sono emesse con cadenza mensile posticipata ed acquisite agli effetti di legge solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del *certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione*, da emettersi entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della documentazione comprovante i servizi svolti nel periodo di riferimento. Ai fini del pagamento le fatture devono risultare pienamente conformi al certificato di verifica.
2. All'atto del pagamento delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
3. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
4. Il Prestatore di servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

*Articolo 11 – Penali*

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. il Prestatore di servizi è soggetto a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Eventuali disservizi o inadempienze imputabili al Prestatore di servizi saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e riportate nei seguenti commi.
3. Per inadempimento derivante da ritardo nella consegna ai reparti/servizi: penale di importo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'intervento a seguito di chiamata.
4. Per inadempimento derivante da ritardo nelle consegne urgenti nei reparti/servizi e nei magazzini esterni: penale di importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora di ritardo.
5. Per inadempimento derivante da mancato rispetto dei lotti e delle scadenze: penale di importo pari

al doppio del valore di carico della merce.

6. Per inadempimento derivante da consegna di materiale scaduto ai centri di utilizzo: penale di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

7. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

8. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere al Prestatore di servizi il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione medesima per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore del Servizio, con l'incameramento della cauzione prestata.

9. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14.

10. In tal caso sarà corrisposto al Prestatore di servizi il corrispettivo contrattuale per i servizi effettivamente prestati fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Prestatore di servizi inadempiente.

11. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore di servizi a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore di servizi, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### *Articolo 12 – Cauzione definitiva*

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ha prestato cauzione definitiva a beneficio della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

*Articolo 13 – Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa*

1. Il Prestatore di servizi è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della mission nell'esclusivo interesse dell'utenza.

2. Il Prestatore di servizi risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale impiegato nel servizio, sia dei danni causati a terzi ed alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa ed imputabili al Prestatore di servizi o al personale impiegato nel servizio, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Prestatore di servizi è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale impiegato dal Prestatore nel servizio.

4. I danni arrecati in esecuzione del servizio sono oggetto di contestazione scritta al Prestatore di servizi stessa con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di giustificazioni scritte. Ove le giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili, ed il Prestatore di servizi non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

5. Il Prestatore di servizi ha prodotto copia di polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità recante i massimali indicati all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché esplicita clausola con la quale la Fondazione viene costituita beneficiaria della polizza ed è stabilito che non possono avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso della Fondazione medesima.

6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, il Prestatore di servizi e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento

nonché a produrre alla fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Il Prestatore di servizi dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

8. Il Prestatore di servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Fondazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

9. Il Prestatore di servizi, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

*Articolo 14 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso*

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Prestatore di servizi con un preavviso di 30 (trenta) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) n. 5 (cinque) consecutive contestazioni scritte che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) arbitrario abbandono del servizio da parte del Prestatore di servizi;
- d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nel servizio, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. 1);
- f) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 13, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;
- h) accertata frode o grave negligenza da parte del Prestatore di servizi;
- i) sub-appalto non autorizzato;
- j) cessione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- k) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio.
- l) intervenuta misura cautelare o rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la compagine societaria e dei dirigenti del Prestatore di servizi con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del presente contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis codice penale.
2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.
4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Prestatore di servizi, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Prestatore di servizi nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compresa, in caso di ricorso ad altro fornitore, la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza, ivi comprese le spese per l'esperimento di nuovo procedimento di gara.
5. L'esecuzione in danno non esime il Prestatore di servizi dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Durante la prima annualità di vigenza dell'appalto, la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione al Prestatore di servizi con un preavviso di 30 (trenta) giorni, qualora ritenga l'esecuzione del servizio non soddisfacente e non rispondente ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto e della Offerta Tecnica. Dell'eventuale decisione di recesso, adeguatamente motivata, è data formale comunicazione al Prestatore di servizi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della prima annualità.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.
8. In caso di recesso, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste.

*Articolo 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del servizio per il Prestatore di*

*servizi*

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione, è il sig. Leandro Vincenzi, Posizione Organizzativa Gestione Servizi Magazzini presso U.O.C. Approvvigionamenti; il Referente del servizio, individuato dal Prestatore di servizi, è il sig. Virgilio Devoti, Direttore tecnico.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

*Articolo 16 – Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto in materia di sicurezza, le parti danno atto che la Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito al Prestatore di servizi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui a "Documento di Informazione sui Rischi Specifici" allegato al presente contratto.
2. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato, a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all'avvio delle attività contrattuali ed allegato al verbale di avvio di cui all'art. 3 del presente contratto.
3. I costi della sicurezza sono indicati al precedente art. 9 del presente contratto.

*Articolo 17 – Cessione di credito e di contratto*

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

*Articolo 18 – Subappalto*

1. Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna parte del servizio.

*Articolo 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza*

1. Il Prestatore di servizi è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio.
3. Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

4. Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Prestatore di servizi potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Prestatore di servizi stesso a gare e appalti.

7. Il Prestatore di servizi si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

*Articolo 20 – Brevetti industriali e diritti d'autore*

1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa sui sistemi hardware e software utilizzati nell'esecuzione del servizio, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione. La Fondazione si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

*Articolo 21 – Clausola anti pantouflage*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Prestatore di servizi, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Prestatore di servizi medesimo.

*Articolo 22 – Spese di contratto*

1. Il presente contratto è redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Prestatore di servizi. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate a cura della Fondazione con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

*Articolo 23 – Foro competente*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

*Articolo 24 – Allegati*

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- a) Allegato A – Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal Prestatore di servizi in sede di gara;
- b) Allegato B – Offerta Economica del Prestatore di servizi presentata in sede di gara;
- c) Allegato C – Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione ex art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati, i seguenti documenti:

- a) Offerta Tecnica del Prestatore di servizi presentata in sede di gara e tutti i documenti che la compongono;
- b) Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”.

*Articolo 25 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile*

Il Prestatore di servizi dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Durata del contratto; art. 4 – Locali funzionali all'esecuzione del servizio - Magazzini interni; art. 11 – Penali; art. 12 - Cauzione definitiva, art. 13 – Danni, responsabilità civile e

copertura assicurativa, art. 14 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 23 – Foro competente.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e come lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Per il Prestatore di servizi: TRA.SER. S.R.L.

Firmato Il Legale Rappresentante Amministratore Unico Sebastiano Tirelli

C.F.: TRLSST66D16H501S

Certificatore firma digitale: InfoCert S.p.A.

Firma digitale n. 2011148002303 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 13/01/2014 al 31/01/2017

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

C.F.: LVNGRG72M62L103B

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017